CHIESA DI PADOVA
ECONOMO DIOCESANO

Padova, 21 ottobre 2015

Prestiti da privati per il sostegno alle attivita' parrocchiali

È consuetudine che i Parrocchiani sostengano la propria Parrocchia con prestiti infruttiferi.
Le modalità con cui avvengono i prestiti sono le più varie e si presentano, a seconda dei casi, nella forma di accordo tra il Parroco e la singola persona o come un'iniziativa di più ampia portata mediante la sensibilizzazione della comunità a sostenere la realizzazione di una nuova opera parrocchiale. In ogni caso, anche nella gestione dei prestiti è importante avere presente la normativa canonica e civile applicabile.

Normativa generale

Normativa

Il canone 1290 del Codice di diritto canonico (CJC) dispone che: "*Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.*"
La così detta "canonizzazione" delle leggi civili determina il recepimento nel diritto canonico delle nozioni di obbligazioni (artt. 1173 e ss. c.c.), di contratto (art. 1321 e ss. c.c.) e in particolare, per quanto di interesse, del contratto di mutuo (art. 1813 e ss. c.c.).
Il canone 532 CJC prevede poi che "*il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288*", mentre il canone 537 CJC dispone che "*in ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532*".

I prestiti sono mutui

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il Parroco deve ottenere l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano previa consultazione del Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica[1].
Il rapporto di prestito ha la natura di mutuo[2] ed è di per sé idoneo ad accendere una posizione di debito per la Parrocchia.

Autorizzazione

Quando la Parrocchia prevede che la propria iniziativa possa essere sostenuta spontaneamente anche mediante la concessione di prestiti da parte dei Parrocchiani, è doveroso per la Parrocchia medesima acquisire la preventiva autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, dopo aver sentito il proprio Consiglio per la Gestione Economica.

[1] Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

[2] Art. 1813 c.c. - Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Curia vescovile, via Dietro Duomo 15 - 35139 Padova
tel 049 8226111 fax 049 8226150

Le modalita' di accensione dei prestiti da privati

Come detto, le modalità di accensione dei prestiti a favore della Parrocchia sono le più varie. Sia che il singolo fedele voglia individualmente sostenere la Parrocchia mediante la concessione di un prestito gratuito sia che i Parrocchiani, sensibilizzati da un'iniziativa, siano numerosi, si devono tenere in considerazione alcune regole premettendo comunque, nell'uno e nell'altro caso, che il rapporto tra Parrocchia e parrocchiano è sempre individuale e ogni versamento effettuato a titolo di prestito fa sorgere un singolo rapporto di mutuo tra Parrocchia e fedele, indipendente da tutti gli altri eventualmente accesi per la medesima finalità.

In relazione ai prestiti devono essere osservate le seguenti disposizioni:

Prestito gratuito senza interessi

- deve essere indicato espressamente che il prestito è gratuito (si parla anche di prestito "grazioso") e quindi infruttifero di interessi (infatti, per sua natura, il mutuo sarebbe oneroso e cioè prevederebbe la corresponsione di interessi, qualora per l'appunto non risulti una diversa volontà delle parti[3]);

Attenzione ai limiti dei contanti

- ricevere prestiti in contanti esclusivamente per una somma, rapportata al singolo mutuante, inferiore ad euro 1.000,00[4];

C/C dedicato e finalizzato

- accreditare le somme su c/c intestato alla Parrocchia, meglio se finalizzato

Non erogare prestiti

Non fare investimenti

- non utilizzare le somme ricevute in prestito per effettuare a propria volta prestiti (l'attività di impiego è riservata a soggetti previsti dalla legge ed abilitati: banche, società finanziarie, etc. ...) o per investimenti finanziari;

Pagamenti tracciabili

- utilizzare per la restituzione, anche parziale, del prestito modalità di pagamento tracciabili, utilizzando il denaro contante solo nel caso in cui si tratti di importi inferiori ad € 1.000,00, rapportati al singolo mutuante ed alla totalità del prestito da rimborsare[5];

Ogni accredito in banca deve corrispondere ad un preciso numero di ricevute

- tenere una chiara contabilità dei prestiti e delle restituzioni effettuate, annotando ogni operazione, e ad ogni versamento in banca deve risultare un corrispondente numero di ricevute

Donazioni

Appare utile precisare che qualora il fedele intendesse erogare alla Parrocchia una somma a titolo di donazione o liberalità e quindi senza obbligo di restituzione, ciò deve risultare espressamente e devono eventualmente essere osservate le forme previste in materia di donazione (l'atto pubblico notarile qualora l'importo non sia modico valore).

---

[3] Art. 1815, primo comma c.c. - Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

[4] Cfr. Articolo 49, D. Lgs. 231/2007, come modificato dall'art. 12 del D. L. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia"), con decorrenza dal 6 dicembre 2011.

[5] Vd. note 4 e 5.